

Sismabonus e colonnine di ricarica al 110%

Con il decreto Rilancio, il Governo non si è certo dimenticato del sismabonus, anche questo potenziato con l'aliquota del 110%: a differenza degli altri interventi che si agganciano a quelli trainanti del comma 1, però, il potenziamento del sismabonus non richiede l'esecuzione congiunta a tali interventi trainanti, potendo quindi essere fruito anche da solo.

In particolare, il comma 4 dell'art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, comma 1, lett. f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90% cento. Le suddette disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'Ord.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel s.o. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale 105 dell'8 maggio 2003 (la zona sismica 4 è quella meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa).

Infine, il comma 8 dell'art. 119 del decreto Rilancio prevede, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che la detrazione di cui all'art 16-ter del D.L. 63/2013 è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui ai commi 1 (restando esclusi quindi gli interventi antisismici di cui al comma 4).